



IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

**Area Innovazione e Sviluppo Economico**  
**Direzione – P.O. Promozione Economica**  
Prot. Corr.: 105/7-15/1(3520)

**OGGETTO:** COMUNE di TRIESTE libero da produzioni agricole  
transgeniche – OGM FREE.

**Adottata nella seduta**

convocata	per le ore	14.00
iniziata	alle ore	14.05
terminata	alle ore	17.50

Con la seguente composizione:

	presenti
<b>II SINDACO</b>	
Roberto COSOLINI	si
<b>Assessori</b>	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	-
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	-
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	si
Roberto TREU	si
Paolo TASSINARI	si
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

Partecipa il Segretario Generale  
**dott.ssa Filomena FALABELLA**

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 24.7.2015 al 08.8.2015  
e diventa esecutivo in data 09.8.2015

**Su proposta dell'assessore Ambiente, Energia, Riqualificazione Ambientale dei siti inquinati, Agricoltura e Pesca, Tutela ed Educazione Zoofilo-Ambientale - Ing. Umberto Laurenzi**

**Premesso che:**

un organismo geneticamente modificato (OGM) è un essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato, rispetto a quanto avviene in natura (con la coniugazione o la ricombinazione genetica naturale), attraverso tecniche d'ingegneria genetica che consentono l'aggiunta, l'eliminazione, la modifica od il trasferimento di elementi genici selezionati da un organismo all'altro, anche tra specie diverse;

gli OGM più comuni sono varietà di specie vegetali come il mais, la soia, la colza ed il cotone che sono state geneticamente modificate per renderle resistenti agli insetti nocivi ed ai diserbanti specifici;

**Considerato che:**

in ambito europeo, diversamente da altri metodi di miglioramento genetico, l'applicazione di questa tecnologia risulta regolamentata già a partire dagli anni '90 (Direttive 98/95/CE e 98/96/CE attuate da D.Lgs 212/2001), allo scopo di proteggere la salute dei cittadini ,degli animali e dell'ambiente ed al tempo stesso creare un mercato unico della biotecnologia;

**Atteso che:**

la coltivazione di OGM, sia a scopo sperimentale che commerciale, è regolamentata dalla normativa relativa al rilascio deliberato nell'ambiente (Direttiva 2001/18/CE e relativo D.Lgs. n.224/2003), in base alla quale ogni OGM, prima di essere immesso sul mercato, è sottoposto ad una procedura di autorizzazione per valutare la sua sicurezza nei confronti dei soggetti sopra citati, secondo i principi della valutazione del rischio ambientale, garantendo etichettatura e tracciabilità in tutte le fasi di immissione sul mercato ed istituendo numerosi obblighi, quali la sorveglianza successiva alla commercializzazione, le informazioni che consentano di individuare ed identificare gli OGM, la consultazione dei comitati scientifici e del Parlamento Europeo sulle decisioni autorizzative, con la possibilità del Consiglio di approvare o respingere a maggioranza qualificata, una proposta della Commissione riguardante l'autorizzazione di un OGM;

**Dato che:**

in ambito nazionale l'Italia ha recepito la sopracitata Direttiva con il D.Lgs 224/2003, riprendendone l'impianto ed individuando nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio l'autorità competente responsabile dell'attuazione delle prescrizioni in essa contenute;

**Valutato che:**

nell'ambito della sua potestà legislativa la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso ampliare la tutela e la salvaguardia delle colture agricole da possibili commistioni con organismi geneticamente modificati, riconoscendo il ruolo della biodiversità, dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici e scientifici, educativi, culturali ricreativi e paesaggistici nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera di cui all'art.1 della L. R. 5/2011, introducendo ulteriori disposizioni di salvaguardia con la L. R. 15/2014 che esclude la coltivazione di mais geneticamente modificato, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di tale prodotto nel territorio locale; il tutto in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione Europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare proprio la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche;

**Richiamato:**

il principio di precauzione introdotto in ambito comunitario dal Trattato sull'Unione Europea, già operante a livello internazionale considerato che il quindicesimo principio della Dichiarazione finale del Vertice di Rio de Janeiro sancisce che "gli Stati, al fine di proteggere l'ambiente, devono garantire una serie di misure preventive ancora prima che abbia inizio un processo di degrado ambientale";

**Considerato che:**

il principio di precauzione è stato considerato elemento fondamentale della proposta presentata dalla Commissione Europea per la revisione della normativa comunitaria sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

**Tenuto conto che:**

le criticità delle procedure comunitarie dell'iter autorizzativo degli OGM, individuate unanimemente in sede di Consiglio Europeo (Consiglio Ambiente sugli OGM del 04.12.2008 - Regolamento 2002/17//CE), hanno creato i presupposti per una loro sostanziale revisione includendo anche l'analisi degli aspetti socio-economici connessi all'autorizzazione di una nuova pianta transgenica;

**Vista:**

la recente Direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE stabilendo che gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione sul proprio territorio di OGM, anche già autorizzati, attraverso una procedura che consente alla Commissione europea di formulare solo osservazioni non vincolanti e agli Stati di addurre una molteplicità di possibili motivazioni (dagli obiettivi di politica ambientale, alla pianificazione urbana e territoriale, all'uso del suolo, agli impatti socio-economici, alla

volontà di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, agli obiettivi di politica agricola);

**Precisato che:**

l'unico prodotto OGM attualmente autorizzato per la coltivazione è il mais MON810, mentre più numerosi sono i prodotti OGM già autorizzati per essere impiegati quali alimenti o mangimi secondo altra e diversa normativa (Regolamento 2003/1829/CE anch'esso in fase di modifica in senso più restrittivo);

**Considerato che:**

la direttiva 2015/412/CE non pregiudica l'applicazione in Regione del divieto di coltivazione di mais OGM introdotto con la L. R. 15/2014 e, una volta recepita con apposita disposizione statale, potrebbe essere applicata alle colture OGM per cui deve essere ancora richiesta l'autorizzazione (quali ad esempio soia e colza);

**Considerato che:**

la coltivazione di mais MON810 è attualmente e momentaneamente vietata, fino a luglio 2016, nell'intero territorio nazionale per ragioni di tutela della biodiversità in forza del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2013, prorogato dal Decreto interministeriale 22 gennaio 2015;

**Considerato che:**

la presenza sul territorio di coltivazioni transgeniche può comportare il rischio di commistione genetica con conseguente danno all'ambiente, alle risorse naturali e alle coltivazioni convenzionali e biologiche;

**Atteso che:**

la riforma della Politica Agricola Comune prevede un particolare impegno per il rispetto agro-ambientale e per la produzione di alimenti di alta qualità nutritiva e che pertanto risulta di particolare importanza garantire, promuovere e sviluppare un modello di agricoltura basato sul rispetto dell'ambiente ed in grado di valorizzare le produzioni locali tipiche, nonché le relazioni territoriali della produzione alimentare;

**Considerato che:**

l'uso di sementi transgeniche porta ad una crescente uniformità genetica delle colture con una pericolosa dipendenza per tutte le filiere produttive da pochi detentori di brevetti genetici e chimici con un conseguente infragilimento del sistema produttivo agroalimentare, e che tale dipendenza è particolarmente elevata nel settore delle sementi dove, di fatto, la quasi totalità dei semi viene prodotta al di fuori del territorio nazionale con la relativa perdita di un settore strategico per il nostro Paese;

**Atteso che:**

la riduzione della dipendenza dalle proteine vegetali importate rientra nelle strategie politiche per la sicurezza alimentare, la sovranità alimentare e la tutela della biodiversità;

**Dato atto che:**

il Comune di Trieste è impegnato in una politica di salvaguardia del territorio e di sviluppo di una agricoltura compatibile con l'ambiente e che la diffusione di produzioni transgeniche contrasterebbe con tale politica, determinando gravi problemi ai piccoli produttori presenti sul territorio ed alle aree naturali destinate alla conservazione tipologica;

**Richiamati:**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

la L. R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

lo Statuto del Comune di Trieste;

la L. 1096/1971 così come modificata dal D.Lgs 212/2001 attuativo delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE relativamente alla normativa delle sementi;

il D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 224 "Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

la L. R. 8 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura", con la quale la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001";

la L. R. 28 marzo 2014 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007 n.9 (Norme in materia di risorse forestali)";

la L. R. 4 agosto 2014 n. 15 ed in particolare l'art. 2 c. 26 lett. a che apporta modifiche alla sopra citata LR. 5/2011, introducendo Tart.2.1 avente ad oggetto "Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais";

la Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 "sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio", che regola l'immissione nell'ambiente di

organismi geneticamente modificati sia per scopi sperimentali sia per l'immissione in commercio di OGM;

il Regolamento 2002/178/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

la Raccomandazione CE 2010/C200/01 del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche;

il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 reiterato il 22 gennaio 2015 con cui è stato temporaneamente vietato su tutto il territorio nazionale l'impiego di mais OGM varietà MON810 per ragioni di tutela della biodiversità;

la Direttiva 2015/412/CE con cui viene previsto che gli Stati membri dell'Unione Europea possono prevedere limitazioni alla coltivazione di OGM autorizzati o in via di autorizzazione in tutto o parte dei propri territori;

**Preso atto:**

dell'interesse dell'Amministrazione alla salvaguardia del territorio ed allo sviluppo di una agricoltura compatibile con l'ambiente;

dei divieti temporanei già imposti dallo Stato sulla coltivazione del mais OGM MON810 e dalla Regione FVG sulla coltivazione dei mais OGM;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

## **LA GIUNTA COMUNALE**

per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa

### **DELIBERA**

1. di confermare la contrarietà a che sul territorio del Comune di Trieste vengano allevati, coltivati, sperimentati in campo aperto, organismi geneticamente modificati (OGM), sulla base del principio di precauzione e della valutazione degli aspetti socio – economici che caratterizzano il territorio;
2. di farsi parte attiva con la Regione FVG per una iniziativa comune nei confronti dello Stato affinché venga applicata tempestivamente la Direttiva Comunitaria 412/2015

con cui viene previsto che gli Stati membri dell'Unione europea possano prevedere, in tutto il territorio o in parte di essi, limitazioni all'impiego di OGM già autorizzati o in via di autorizzazione;

3. di favorire tutte le iniziative che sensibilizzino il cittadino sull'importante tema degli OGM;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,

s.m.i.,  
 Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 5 luglio 2015

Il Direttore

fto Lorenzo BANDELLI

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n.

267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data \_\_\_\_\_  
20 LUG. 2015

Il Direttore

Fls dott. Vincenza Di Maggio



L'assessore Laurenì fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

La suesesa deliberazione assume il n. 309.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/p